

COMUNE DI FIUME VENETO

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ISTITUTO

DELL'ACCERTAMENTO

CON ADESIONE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.1998

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n 24 del 27/04/2012

INDICE

Capo I - Accertamento con adesione	3
<i>Art. 1 - Principi generali.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Competenza.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Avvio del procedimento</i>	<i>4</i>
Capo II - Procedimento di iniziativa dell'ufficio	4
<i>Art. 6 - Invito alla collaborazione tra contribuente ed ufficio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Comparizione del contribuente.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Contraddittorio tra contribuente ed ufficio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - abrogato.....</i>	<i>6</i>
Capo III - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	6
<i>Art. 10 - Avvio del procedimento</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 - Atto di accertamento con adesione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Esito negativo del procedimento</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Perfezionamento della definizione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 - abrogato.....</i>	<i>7</i>
Capo IV - Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione	7
<i>Art. 15 - Riduzione della sanzione</i>	<i>7</i>
Capo V - Disposizioni finali	8
<i>Art. 16 - Decorrenza e validità</i>	<i>8</i>

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Principi generali

1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.
2. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997 n.218 nel rispetto delle disposizioni che seguono.
3. E' ammessa l'adesione parziale con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. abrogato
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
6. abrogato

Art. 3 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione non rileva ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere modificato od integrato dall'Ufficio Comunale.

3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'adesione.

Art. 4 - Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione é il funzionario responsabile del tributo.

Art. 5 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, una volta notificatogli l'avviso di accertamento.

CAPO II - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 6 - Invito alla collaborazione tra contribuente ed ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, può inviare al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale devono essere indicati:
 - a) data, ora e luogo di comparizione del contribuente;
 - b) tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) elementi di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al successivo art.15;
 - f) abrogato
2. abrogato
3. abrogato

Art. 7 - Comparizione del contribuente

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la comparizione.
2. Il contribuente può depositare fino a 7 giorni prima della data stabilita e per non più di una volta motivata richiesta di differimento.
3. L'ufficio procede a fissare una nuova data nel rispetto del precedente comma 1.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del procedimento ed impedisce il procedimento di iniziativa del contribuente per gli stessi periodi di imposta per i quali lo stesso è già stato invitato a comparire.
6. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal responsabile dell'imposta e da un impiegato dell'ufficio senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Art. 8 - Contraddittorio tra contribuente ed ufficio

1. abrogato
2. abrogato
3. abrogato
4. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 19.06.1997 n.218.
5. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso e ne deposita copia.
6. Concordemente stabilito dalle parti possono essere fissati ulteriori incontri per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, precisazioni, chiarimenti ed ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione.
7. Su richiesta del contribuente per gli stessi tributi ed adempimenti per i quali é stata avviata la procedura di definizione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento d'ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti, é possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al presente regolamento. Nella richiesta il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la definizione con adesione.
8. abrogato
9. Al termine del contraddittorio viene fissata la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore convocazione, per la definizione e conclusione del procedimento.

Art. 9 - abrogato

CAPO III - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 10 - Avvio del procedimento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire anche telefonicamente o telematicamente.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 11 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione
 - b) la motivazione su cui la definizione si fonda;
 - c) le somme dovute con l'indicazione degli importi a titolo di sanzione ed interessi;
 - d) le modalità ed i termini per il versamento, compreso quello rateale.

Art. 12 - Esito negativo del procedimento

1. Il procedimento si conclude con esito negativo quando non conduce alla definizione con adesione del rapporto tributario (sia per rinuncia che per mancato accordo). Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale redatto ai sensi dell'art.7 comma 6.

Art. 13 - Perfezionamento della definizione

1. L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute ovvero con il pagamento della prima rata con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento ai fini del rilascio dell'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. abrogato
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni, da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
5. abrogato
6. L'ufficio, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute.

Art. 14 - abrogato

CAPO IV - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 15 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura determinata dall'art.3 comma 3 del decreto legislativo 19.06.1997 n.218.
2. abrogato
3. abrogato
4. Per le violazioni contestate con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte nella misura prevista dall'art.16 comma 3 del D.Lgs. 472/97 se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
5. abrogato

6. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle per omesso versamento in caso di soppressione degli obblighi dichiarativi, così come quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.